



A. PARTE NORMATIVA

1. SEPARAZIONE TRA VERTICE POLITICO ED AMMINISTRATIVO

Abbiamo sempre sostenuto che è un errore parlare di separazione tra vertice politico ed amministrativo, perché è necessario invece un apporto costruttivo fra i due apparati. E' quindi la violazione dell'autonomia dirigenziale il punto di criticità del sistema, da anni sempre denunciato, dovuto sostanzialmente al dilagare degli incarichi di tipo fiduciario (art. 19 comma 6, D.Lgs n. 165/2001) nonché al sostanziale fallimento della "contrattualizzazione" del lavoro pubblico della dirigenza.

A ciò si aggiunga che spesso molti incarichi dirigenziali civili sono affidati rispettivamente a magistrati ed ufficiali delle Forze Armate, mortificando nei settori di riferimento (Giustizia, Difesa, Finanze etc.) il lavoro e le aspettative dei dirigenti civili, procurandone la frustrazione, perché se ne occupano ovviamente anche i posti in organico. Nella disciplina vigente il comma 6 dell'art. 19 dispone che gli incarichi possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla prima fascia, a tempo determinato, fornendone esplicita motivazione, "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione". La disposizione è chiara nell'assegnare una valenza residuale agli incarichi esterni, che sono attribuibili soltanto in mancanza di dirigenti interni in grado di assolvere quei compiti comunque sempre nel rispetto del limite percentuale predeterminato.

L'art. 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 era stato pensato per coinvolgere persone di comprovata esperienza provenienti anche da mondi diversi nel processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.

L'idea era quella di creare una sorta di "osmosi" tra dirigenza pubblica e dirigenza privata, affinché nell'amministrazione pubblica giungessero stimoli imprenditoriali e modalità diverse di concepire il lavoro.

Nella pratica ciò non è avvenuto.

Salvo rarissime e pregevoli eccezioni, gli incarichi di dirigenti di prima e di seconda fascia ex art. 19 comma 6 sono stati un modo di piazzare una serie di figure che gravitano intorno al sottobosco politico, che invece di ricevere un reddito di inclusione o di cittadinanza, percepiscono invece un vero e proprio vitalizio, dai 4000 agli 8000 euro al mese, occupando poltrone per cui non avevano una specifica competenza ed in spregio

all'art 97 della Costituzione che prevede l'accesso per concorso nella pubblica amministrazione.

Spesso dietro gli altisonanti titoli di direttore scientifico o tecnico con cui si andava a chiedere il contratto di ingaggio, prima dello sbarco sul pianeta **dirigenza pubblica privatizzata** (nel settore **dirigenza pubblica** "doc" prefetti, ambasciatori, magistrati, **dirigenza militare** etc. questo "sconcio" non esiste) nel precedente lavoro la remunerazione di questi candidati era equiparabile ad impiegati di seconda area, quindi neanche direttivi.

Insomma, a fronte dello sbandieramento di chissà quali competenze, dopo lo "sbarco" si scopre che il privato pagava una miseria questi personaggi: di solito, se ci sono alti meriti, è proprio nel privato, in una economia di mercato, che si strappano i migliori contratti!

Se questi signori vantano titoli accademici, non si tratta mai di docenti in organico di ruolo, ma semplicemente di professori con incarichi universitari annuali, cioè dei supplenti.

La situazione dell'assegnazione arbitraria degli incarichi universitari di questo tipo è stata talmente scandalosa che il Ministro pro-tempore Gelmini è dovuto ricorrere ai ripari con la legge n. 240/2010, in forza della quale bisogna avere superato un esame di abilitazione nazionale ed essere, quindi, inseriti in un elenco per potere ricevere dalle università questo tipo di incarico.

Se, si decidesse di fare una seria ricognizione di questi contratti, si scoprirebbe che molti sono stati accesi agli inizi del terzo millennio e sono ancora in essere, magari in posizioni diverse, presentando gravi anomalie.

Pertanto se un contratto a tempo determinato è in linea con la normativa, i continui rinnovi implicano nei fatti una continuità lavorativa senza avere fatto un pubblico concorso, siamo fuori dalla Costituzione.

Si aggiunga che questo tipo di incarichi dovrebbe essere assegnato solo per profili dove non si recuperano all'interno di ciascuna singola Amministrazione le professionalità necessarie.

2. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

E' necessario ribadire che **"tutti i dirigenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico"**. La Corte Costituzionale con l'ordinanza del 30 gennaio 2002 ha affermato che la normativa prevede garanzie con riguardo sia al conferimento che alla revoca dell'incarico. La Corte ha altresì ribadito che la "privatizzazione" comporta la protezione degli interessi dei dirigenti di ruolo con la consistenza del diritto soggettivo ed ha sottolineato con le sentenze n.

313 del 1996 e n. 193 del 2002 come sia indispensabile che il regime di diritto privato assicuri comunque **tutela adeguata dei dirigenti onde garantirne l'imparzialità.**

- Nell'assegnazione degli **incarichi devono essere valutati i meriti, i titoli professionali ed i risultati conseguiti dai dirigenti.** I criteri per il conferimento dell'incarico dirigenziale devono ispirarsi al principio **meritocratico sancito dalle norme della Costituzione e dalla giurisprudenza;**
- Occorre anche precisare che in caso di **insussistenza tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione della professionalità richiesta** l'eventuale attribuzione dell'incarico ad un dirigente esterno ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis o comma 6 del decreto legislativo 165/2001 deve avvenire per avviso pubblico da pubblicare **sul sito istituzionale.**

La Corte dei Conti è stata più volte chiara, ma non seguita su questo punto.

- **Rotazione degli incarichi.** E' necessario tener conto che sulla materia incide la normativa anticorruzione, benché la stessa **ANAC si è posta il problema gestionale, ed ha riconosciuto che “la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire delle competenze professionali necessarie** per lo svolgimento di talune specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. **Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione solo se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico” (Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015).**

3. RACCORDO TRA DIRIGENTI E RESTANTE PERSONALE

Può avvenire con l'estensione a tutti i funzionari dello Stato ed Enti e Agenzie collegate della normativa sulle **posizione organizzative di elevata responsabilità (poer)** prevista dall'art. 1 comma 93 della legge 23/12/2017 n. 205.

L'art. 1 comma 93 della Legge 23/12/2017, n. 205 concerne l'istituzione di tali posizioni solo nelle **Dogane, Agenzie fiscali e Monopoli, per concorso interno riservato all'area dei funzionari.**

Provvedimento, **nato sotto il Governo Renzi, che andrebbe esteso a tutti i funzionari delle Amministrazioni dello Stato e Agenzie ed Enti normativamente collegati.**

Lo **schema a suo tempo predisposto dalla DIRSTAT fu inviato agli Uffici di Palazzo Chigi, a diversi parlamentari e senatori, (all.1 bis) ma si discostava dal provvedimento già varato in un solo punto, perché la proposta DIRSTAT prevede, per partecipare al concorso, il possesso della laurea magistrale, in coerenza con quanto stabilito per**

l'ingresso in carriera, il che avrebbe evitato il "ricorso" (da noi non condiviso perché preferiamo la trattativa) alla magistratura presentato da altro sindacato.

Le POER (posizione organizzative di elevata responsabilità) sono infatti l'anello mancante soltanto nell'Amministrazione pubblica privatizzata, vengono finanziate a costo zero, quando è prevista la soppressione di posizioni dirigenziali, con rapporto di 1 a 4: per ogni posizione dirigenziale soppressa si costituiscono 4 posizioni di elevata responsabilità.

Viene così eliminato il grande "vulnus" dell'Amministrazione italiana privatizzata, **si ripete, introducendo un raccordo tra dirigenza e area direttiva.**

Ovviamente, per remunerare il maggior carico di lavoro dei dirigenti, sarebbe opportuno destinare maggiori risorse contrattuali alla stessa dirigenza privatizzata.

Per completezza di informazione: nella P.A. non privatizzata esiste un'area "direttiva", sia nell'ambito militare che civile, e la stessa "area quadri" esiste nel mondo del lavoro privato da sempre.

4. RINNOVI DEI CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021: l'infelice idea di ridurre aree e comparti.

Il decennale blocco della contrattazione ha permesso alla Pubblica Amministrazione un risparmio di circa 10 miliardi di euro: certificato dalla Ragioneria dello Stato nell'Annuario Statistico.

Le nuove articolazioni di contrattazione sono state definite nel CCNQ del 13 luglio 2016, per la dirigenza si è passati da 8 a 4 aree dirigenziali:

Una delle conseguenze dell'accorpamento doveva essere una progressiva omogeneizzazione, eliminando le differenze nella struttura della retribuzione e nell'entità delle voci, anche allo scopo di favorire la mobilità del personale, ma la questione enfatizzata dal Ministro della Funzione pubblica *pro tempore* On.le Madia, non ha avuto concreta attuazione per la scarsità delle risorse disponibili che hanno impedito di "ripristinare" anche i cosiddetti "automatismi retributivi" presenti invece da rinnovi contrattuali dell'Amministrazione pubblica non privatizzata.

Confermiamo, quindi, le nostre valutazioni negative sulle ultime due riforme Brunetta – Madia come dichiarato in tutte le sedi istituzionali, riforme che hanno tra l'altro accorpato ad esempio Ministeri e Parastato, riducendo comparti e aree di contrattazione, per l'errata convinzione che nel Paese esista la "Pubblica Amministrazione", mentre la realtà è palesemente diversa.

Esistono invece molteplici Amministrazioni, che hanno compiti e percorsi diversificati, nonché finalità e necessità diverse, specifiche missioni e specifiche professionalità al loro

interno. Gli effetti di tale impostazione, che sono alla base delle emergenti e prevedibili difficoltà di definizione dei contratti collettivi di lavoro, (ancora non sono stati rinnovati quelli dell'area funzioni locali e Presidenza del Consiglio dei Ministri) dimostrano come la riduzione delle Aree ed il conseguente accorpamento delle stesse siano discutibili e necessitano di una revisione, per la presenza (sia nel comparto che nella dirigenza) di figure analoghe ma aventi voci stipendiali diverse.

I contratti della dirigenza "doc" (Prefetti, Ambasciatori, Dirigenza Militare, Professori Universitari etc.) sono stati chiusi da tempo (dal luglio 2017 quelli della dirigenza militare, compresi gli ufficiali sino al grado di Ten.Col., i sottufficiali, e truppa) con piena soddisfazione sotto il profilo economico e normativo delle categorie interessate.

Si ripete: sono stati reintrodotti in tali contratti i cosiddetti "automatismi retributivi" (passaggi di grado, di livello stipendiale, scatti di stipendio etc.) che permettono di adeguare le retribuzioni anche **in caso di "blocco contrattuale"**.

5. TFR DA CORRISPONDERE SUBITO DOPO IL PENSIONAMENTO

Uno dei "provvedimenti punitivi" del Ministro Brunetta prevede di corrispondere ai pubblici dipendenti, il TFR a rate e dilazionato nel tempo. La recente legge del Governo "Conte uno" in effetti accorcia i tempi di concessione del TFR per importi sino a 50.000 euro: questa legge non risolve il problema.

Infatti prima della legge Brunetta entro 30 giorni dal pensionamento il dipendente pensionato, riceveva per intero il TFR, senza "corse ad ostacoli", avendo pagato sino all'ultimo mese di servizio i contributi per maturare lo stesso TFR.

Cosa c'entrano ora con le Banche e gli "anticipi in prestito"?

La procedura prevista dalla legge del Governo Conte uno è lunga, macchinosa: un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo il "concerto" con altri Ministeri, dovrà superare altri "esami" (Garante privacy, Antitrust, Consiglio di Stato), poi il diritto sarà "certificato" e sarà necessario l'intervento dell'ABI per concedere la "cessione del credito". Se non bastasse, dovrà intervenire un "fondo di garanzia" che secondo qualcuno sarebbe bene non si "inceppasse".